



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

MARATEA

ORDINANZA n. 44/2018

Il sottoscritto T.V. (CP) Federico BALDASSARRI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Maratea:

VISTA: l'ordinanza n. 26/2018 in data 20.06.2018

VISTA: la Circolare titolo "Polizia e Sicurezza dei porti – Vigilanza Costiera", serie II n° 23 in data 23 giugno 1994;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 recante norme relative alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'articolo 4 - comma 4 - della Legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n. 1085;

VISTO: il Decreto Legge n° 531 del 30 dicembre 1992 - attuazione della [direttiva 91/493/CEE](#) che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla [direttiva 92/48/CEE](#) che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.12.1995 "Identificazioni delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica, 24.07.1977, n° 616;

VISTO: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 105 comma e) concernente la programmazione, la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, di bonifica e di manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

VISTA: la Circolare n° 273 – Serie II° - Titolo: "Demanio Marittimo", del Ministero della Marina Mercantile datata 18 luglio 1991;

VISTE: le concessioni demaniali rilasciate in ambito portuale;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 concernente le norme in materia ambientale;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di organizzazione e sicurezza nei cantieri, nonché i decreti legislativi n° 271 e n° 272 del 1999;

VISTO il Decreto legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 146 del 29 luglio 2008;

VISTA: la Legge n° 690 del 13 maggio 1940 sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTO: il D.M. dell'allora Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTI: gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;

VISTO: l'art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n°886;

VISTO: l'art. 38 del Decreto Legislativo n. 272 del luglio 1999;

VISTI: gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

TENUTO CONTO: che nel predetto ambito portuale coesistono diverse realtà economiche quali la pesca, il diporto, il traffico navale mercantile minore, la cantieristica, tali da rappresentare un potenziale pericolo per quanti transitano, a diverso titolo, a piedi e/o con veicoli in genere all'interno dell'ambito portuale;

RITENUTO: disciplinare con un unico provvedimento le attività marittime e portuali del porto di Maratea nonché le relative adiacenze strettamente connesse alla principale attività commerciale con il conseguente beneficio di razionale cognizione ed immediata consultazione da parte dell'utenza marittima e portuale in genere;

CONSIDERATO: il traffico di mezzi dediti al trasporto di prodotto ittico sbarcato dai motopescherecci ormeggiati nel porto di Maratea;

VISTA: la consistenza e le ultime iscrizioni di unità nei registri tenuti da questo Ufficio e dagli uffici minori limitrofi appartenenti al Circondario marittimo;

RITENUTO: assicurare, conformemente ai dettami del Codice della Navigazione e del Regolamento di esecuzione, un adeguato posto di ormeggio in relazione alle caratteristiche del porto e della flotta delle unità da lavoro;

FERMO RESTANDO: l'obbligo di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità degli operatori e dell'utenza portuale;

VISTI: gli esiti delle riunioni tenutesi in data 28/02/2018, 9/03/2018, 21/03/2018 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea con tutti i rappresentanti dell'utenza portuale, concessionari e lavoratori portuali

VISTI: gli articoli n° 17, 28, 30, 62, 68, 79, 80, 81 e 82 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 80, 82 e 84 del relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATO: che il porto di Maratea è ricompreso nei porti individuati dalla legge 84/94 quale porto di II categoria, classe III (porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale) a funzione peschereccia, turistica e da diporto;

CONSIDERATO: che la Regione Basilicata è individuata quale Ente gestore del demanio marittimo ai sensi del D. Lgs. 112/98 e ss.mm.ii. della vigente normativa, che ne esercita le relative attribuzioni attraverso il dipendente Ufficio Demanio Marittimo, non avendo esercitato a sua volta una delega verso i comuni;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data odierna, l'allegato "***Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, delle attività portuali e dell'accesso, circolazione e sosta nel porto di Maratea***"

Art. 2

La presente Ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione con questa incompatibile.

Art. 3

L'ordinanza n. 26/2018 è abrogata.

Art. 4

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento del porto di Maratea saranno puniti a termine di legge.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Maratea, lì 11 settembre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Federico BALDASSARRI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, ANCORAGGI, ACCOSTI ED ORMEGGI, DELLE ATTIVITA' PORTUALI E DELL'ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NEL PORTO DI MARATEA

TITOLO I: NAVIGAZIONE, ANCORAGGI, ACCOSTI ED ORMEGGI

Il presente titolo disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti e nel porto di Maratea.

Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Maratea, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché dal Codice della Nautica da Diporto e dal relativo Regolamento di esecuzione, norme alle quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

DEFINIZIONI

Art. 1

1. L'ambito portuale del porto di Maratea comprende:

a) Le aree portuali a terra intese come il complesso delle opere murarie, delle banchine e delle aree di deposito racchiuse tra i due moli frangiflutti posti a nord ed a sud dell'insenatura portuale il tutto come meglio individuato nella planimetria in allegato "A";

Le aree portuali a terra, di cui al punto a), si ripartiscono in due porzioni di superfici portuali:

- le aree e le banchine affidate in concessione come meglio individuate nella planimetria in allegato "A";
- le aree e le banchine pubbliche come meglio individuate nella planimetria in allegato "A".

b) le acque interne intese come lo specchio acqueo all'interno delle aree portuali a terra come meglio individuate nella planimetria in allegato "A".

Le acque interne di cui al punto b) si distinguono in due porzione di specchio acqueo:

- lo specchio acqueo in concessione come meglio individuato nella planimetria in allegato "A";
- lo specchio acqueo lasciato al pubblico uso il tutto meglio individuato nella planimetria in allegato "A";

c) le acque esterne intese come la zona di mare adiacente alle infrastrutture portuali all'interno nella circonferenza avente un raggio di 300 metri con centro nel punto di mezzeria della congiungente i fanali di accesso in porto, il tutto meglio individuato nella planimetria in allegato "A";

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Nel porto di Maratea sono individuati i seguenti punti di ormeggio, come da planimetria allegata che ne forma parte integrante (**allegato A**):

1. Molo Martello
2. Molo Nord
3. Molo Sud
4. Banchina di Riva

5. Moletto interno
6. Pontili in concessione
7. Specchi acquei in concessione
8. Passerella in legno ubicata nel tratto antistante la cosiddetta "Piazzetta del Porto"
9. Specchio acqueo antistante la c.d. "spiaggetta" del porto

1. Nelle aree portuali a terra, come definite dall'art. 1, lett. a), ad eccezione delle aree a tali scopi in concessione, sono vietati:

- l'alaggio, il varo e la sosta di qualsiasi unità al di fuori delle aree a tali scopi destinate;
- l'accensione di fuochi, di fiamme libere nonché l'uso di fonti termiche;
- le operazioni di rifornimento o che implicino l'impiego od il maneggio di sostanze liquide infiammabili;
- l'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione di unità alate

Nelle acque interne, come definite dall'art. 1 lett. b), tutte le unità in transito devono:

- mantenere una velocità di sicurezza ovvero una velocità cui deve procedere una unità in modo da poter agire in maniera efficiente per evitare collisioni e potersi arrestare entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento;
- evitare di provocare moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre imbarcazioni ormeggiate;
- mantenere la dritta;

2. Nelle acque interne è, altresì, vietato:

- l'ancoraggio alla ruota di qualsiasi unità senza apposita autorizzazione emanata dalla locale Autorità Marittima in presenza di motivate e comprovate ragioni;
- ogni altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo quali: bagni di mare, gare veliche, pesca subacquea, sci nautico, navigazione con canoe, scooter acquatici, tavole a vela e mezzi similari.

3. Lo specchio acqueo lasciato al pubblico uso è destinato all'ormeggio delle unità da pesca e da lavoro; all'assegnazione degli accosti provvede l'Autorità Marittima locale in relazione alle peculiari e particolari esigenze tecnico operative presenti nel Porto di Maratea. Il Comandante delle predette unità, o proprio preposto, debbono garantire la pronta reperibilità, da comunicarsi preventivamente all'Autorità Marittima, al fine di assicurare in qualsiasi momento l'effettuazione di manovre di emergenza.

4. Nelle acque esterne sono vietate:

- la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
- la pesca subacquea, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico, il kitesurfing, e le attività similari;

In relazione alle condizioni meteorologiche presenti, le unità navali presenti nelle acque antistanti il porto non devono ostruire il canale di atterraggio del porto stesso.

Tutte le unità navali in sosta devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale, prestando la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto.

Le unità navali in entrata o uscita dal porto devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale rosso e il fanale verde mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile, con scafo in dislocamento.

Le unità navali in uscita hanno la precedenza sulle unità navali in entrata.

La navigazione nel bacino portuale è consentita al solo scopo di ormeggiarsi o di entrare ed uscire dal porto con velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

Le moto d'acqua devono navigare nel canale di atterraggio ed in ogni caso all'interno del porto a lento moto e comunque in modo tale che il tubo di scarico non fuoriesca dall'acqua.

Nel canale di atterraggio del porto di Maratea, attesa la peculiarità dell'imboccatura ed i margini di spazio di evoluzione che hanno le unità navali in entrata ed in uscita dal porto, sono rigorosamente vietati:

- a) la sosta, l'ormeggio e/o l'ancoraggio a qualsiasi unità;
- b) ogni tipo di navigazione a vela, windsurfs compresi;
- c) la pesca di qualsiasi genere;
- d) la balneazione;
- e) qualsiasi attività subacquea;
- f) ogni altra attività che intralci la navigazione.

ACCOSTI E ORMEGGI

Art. 3

1. La destinazione degli accosti e degli ormeggi per le unità in genere è demandata alla locale Autorità Marittima, in forza delle norme del Codice della Navigazione e vigenti norme, pertanto, le banchine portuali, pontili e specchi acquei sono così destinati:

A. Molo Martello: unità varie, limitatamente al tempo necessario per le operazioni di rifornimento/bunkeraggio a mezzo distributore fisso, in conformità alle peculiari norme in materia dettate al Titolo II del presente Regolamento.

B. Molo Nord:

1) **Specchio acqueo antistante il distributore carburante sino alla 1^a bitta e successiva area di rispetto di ulteriori metri 5:** unità varie, limitatamente al solo tempo necessario per le operazioni di rifornimento/bunkeraggio a mezzo distributore fisso, in conformità alle peculiari norme in materia dettate con il presente Regolamento. Il relativo ciglio di banchina dovrà essere tratteggiato, a cura del concessionario, con strisce gialle e nere trasversali ben visibili da mare.

2) **Al termine della predetta area di rispetto sino alla 7^a bitta:** unità da pesca, unità adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso in conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti. Gli Armatori/Proprietari/Conduttori delle unità interessate dovranno verniciare il tratto di ciglio banchina predetto con striscia continua di colore giallo ben visibile da mare.

3) **Dalla 7^a bitta esclusa sino alla 11^a bitta:** unità in transito temporaneo, cioè che sostano meno di 48 ore. Le predette unità NON possono superare la lunghezza totale di metri 12. Le unità in transito hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Autorità marittima, via telefono o via VHF, l'intenzione di ormeggio; la stessa provvederà ad assegnare l'accosto ed annotare in apposito registro data ed orario di arrivo, sino al riempimento dei posti disponibili;

4) **Dalla 11^a alla 13^a bitta:** unità da pesca, unità adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso in conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti. Gli Armatori/Proprietari/Conduttori delle unità interessate dovranno verniciare il tratto di ciglio banchina predetto con striscia continua di colore giallo ben visibile da mare.

5) **Dalla 13^a bitta all'inizio del bacino di alaggio:** unità da diporto sino ad una lunghezza totale di metri 10 destinate alla locazione e/o noleggio, appoggio diving, ovvero alle cosiddette unità da "diporto commerciale" (che abbiano in corso di validità la dichiarazione già presentata all'Autorità Marittima, e siano conformi alle disposizioni dettate in materia dal Codice della Nautica da diporto).

6) **Dalla 16^a bitta alla 17^a bitta:** operazioni di alaggio e varo di unità navali, purché non interessate da altre attività e solo a mezzo meccanico idoneo, nella disponibilità di soggetto autorizzato ex articolo 68 Codice Navigazione, in conformità alle peculiari norme in materia dettate dall'Autorità Marittima.

C. Molo Sud: unità da diporto presso i posti in concessione loro assegnati.

D. Banchina di Riva: il tratto di banchina compreso fra la radice del “Molo Nord” e lo specchio acqueo antistante il pontile in concessione, contrassegnato dalla lettera “A”, è riservato alle unità navali militari e delle Forze di Polizia, nonché alle altre unità autorizzate per ragioni particolari dall’Autorità Marittima. Nelle scalette poste in prossimità della radice del “Molo Nord” è consentito l’imbarco/sbarco di passeggeri.

E. Moletto interno: piccole unità da diporto. Le predette unità NON possono superare la lunghezza totale di metri 10. Sullo stesso Molo, se gli spazi lo permettono, è consentita la pesca sportiva con n. 1 (una) canna o lenza a condizione che il pescatore sportivo abbia al seguito la “comunicazione” di cui al Decreto datato 06.12.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, qualora minorenne, dovrà essere accompagnato da un maggiorenne.

F. Pontili in concessione: unità da diporto presso i posti in concessione loro assegnati.

G. Specchi acquei in concessione: unità da diporto presso i posti in concessione loro assegnati.

H. Passerella in legno ubicata nel tratto antistante la cosiddetta “Piazzetta del Porto”: i primi quattro ormeggi, a partire dallo scivolo di alaggio e varo, per unità utilizzate ed asservite ai pontili e specchi acquei ubicati in avamporto e non raggiungibili via terra; i residuali posti per unità da diporto destinate alla locazione e/o noleggio, appoggio diving, ovvero alle cosiddette unità da “diporto commerciale” per una lunghezza totale di massimo metri 6.

I. Specchio acqueo antistante la spiaggetta del porto: unità da diporto destinate alla locazione e/o noleggio, appoggio diving, ovvero alle cosiddette unità da “diporto commerciale” per una lunghezza totale di massimo metri 6.

2. Si rimanda espressamente, indipendentemente dai posti di ormeggio, ai contenuti dell’art. 49 – *nonies* del codice della Nautica da diporto, ai quali i concessionari e i diportisti tutti devono confarsi, con particolare riferimento all’obbligo di mantenimento dei posti riservati al transito, al rifugio, in relazione ai periodi dell’anno, ed alla riserva di posti per unità condotte da persone disabili o con disabili a bordo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona avente disabilità a bordo, e che abbia fatto richiesta del suo utilizzo almeno 24 ore prima al concessionario o all’Autorità marittima, dovrà essere immediatamente liberato.

3. In relazione agli accosti, si distinguono:

- a) Unità da pesca e da traffico autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Maratea;
- b) Unità da pesca che accedono al porto di Maratea per l’effettuazione di operazioni commerciali ovvero per il saltuario ed occasionale rifugio ai fini della sicurezza della navigazione.

Appartengono alla categoria a) le Unità che stazionano stabilmente nel porto di Maratea autorizzate permanentemente ai sensi del successivo art. 5. Appartengono alla categoria b) le Unità che accedono al porto di Maratea saltuariamente o occasionalmente e che comunque, nel corso dell’anno, stazionano ed effettuano operazioni commerciali anche in altri porti.

Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l’ormeggio in banchina dovrà essere fatto di punta ovvero con la poppa in banchina con un sistema che garantisca la sicurezza portuale e tenga conto della peculiarità della struttura, dei venti dominanti e delle eventuali condizioni meteo marine avverse.

L’eventuale ormeggio con gavitelli e/o corpi morti ovvero affiancato dovrà essere richiesto e preventivamente autorizzato dall’Autorità Marittima locale.

Gli ormeggi delle aree in concessione sono comunque sottoposti al vaglio dell’Autorità marittima di Maratea, che ne certifica la bontà e la rispondenza ai requisiti di sicurezza del presente regolamento. A tal fine, ad ogni variazione i concessionari presentano all’Autorità

marittima di Maratea il Piano dei rispettivi ormeggi, suddiviso per unità e con i dati dei Proprietari/armatori delle unità da diporto.

PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI MARATEA

Art. 4

La navigazione all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:

- a) navi passeggeri e da traffico in genere;
- b) unità da pesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati o in concessione o in transito temporaneo presso banchine e pontili in concessione, in uscita o in entrata;
- c) unità navali in transito presso le altre banchine.

A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.

La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

Le manovre effettuate per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza. La velocità delle unità all'interno del porto e per un raggio di mt. 300 dall'ingresso non deve essere superiore a 3 Kts.

Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle Forze di Polizia impegnate in situazioni di emergenza/pericolo/soccorso.

In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto e quant'altro devono essere effettuate in accordo con le norme vigenti di cui al "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" - *Colreg 72*.

I punti di ormeggio sono disposti esclusivamente da questa Autorità Marittima. Il transito e l'ormeggio sono consentiti sino a che, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, il numero delle unità navali presenti non sia tale da sconsigliare per motivi di sicurezza l'ormeggio di altre unità.

L'assegnazione degli ormeggi presso i punti in concessione e le determinazioni dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario, eccezion fatta per i criteri di sicurezza dettati dall'Autorità marittima come lunghezza massima delle unità per ciascun posto di ormeggio, che può stabilire dei limiti massimi di lunghezza in relazione al posto di ormeggio assegnato, qualora incompatibile col piano ormeggi trasmesso giornalmente dai concessionari.

Il concessionario deve, altresì, assicurare la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto in transito temporaneo come da articolo 49-*nonies* del Codice della Nautica da Diporto.

I concessionari e i proprietari/armatori delle imbarcazioni da lavoro comunicano all'Autorità marittima entro 10 giorni dall'approvazione della presente un numero telefonico di personale dipendente di pronta reperibilità che, nel caso di qualsivoglia problematica afferente la sicurezza e gli ormeggi delle imbarcazioni, ha l'obbligo di accorrere prontamente in porto su disposizione dell'Autorità marittima.

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE NEL PORTO DELLE UNITA' DA PESCA E DA LAVORO/TRAFFICO

Art. 5

Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione permanente è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) iscrizione dell'impresa di pesca (per le sole barche da pesca) nei registri imprese di pesca di Vibo Valentia Marina ovvero nei registri imprese di pesca di Reggio Calabria a condizione che il legale rappresentante della Società abbia eletto domicilio/residenza nel Comune di Maratea o, in via residuale, viciniiori;
- b) iscrizione dell'Unità nei registri navi minori e galleggianti di Maratea o nei registri dei limitrofi Uffici Locali marittimi di Praia a Mare e Scalea purché l'armatore/il proprietario sia domiciliato/residente nel comune di Maratea o, in via residuale, viciniiori;
- c) utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.

Il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio; costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione nei RIP ed, in seconda analisi, la data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG..

Per ottenere l'ormeggio l'armatore/il proprietario dell'Unità da pesca dovrà avanzare apposita richiesta in bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione anch'essa in bollo, allegando la necessaria documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento e delle condizioni di galleggiabilità.

Non saranno rilasciati provvedimenti autorizzativi in mancanza dei requisiti di cui sopra o in carenza dei posti di ormeggio nel tratto di banchina a tale scopo destinato.

I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocate in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo.

La revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché quando si verificano esigenze di pubblico interesse.

Le Unità con autorizzazione permanente poste in disarmo o in attesa di demolizione, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.

Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima locale, potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie alfine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

MODALITÀ PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA NEL MOLO NORD

Art. 6

Tutte le altre Unità da pesca appartenenti alla categoria b) comma 3 dell'art. 3, interessate a fare temporaneamente scalo nel porto di Maratea per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, debbono presentare apposita istanza scritta, anche a mezzo fax o e-mail, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'accosto.

L'Autorità Marittima, sulla scorta dell'istanza ricevuta, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco con apposita autorizzazione scritta impartendo tutte le eventuali ulteriori disposizioni ivi compreso quelle inerenti il tempo di permanenza in porto.

OPERAZIONI CARICO/SCARICO PRODOTTO ITTICO

Art. 7

Ai sensi dell'Ordinanza 8/2011 del Capo del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, il porto di Maratea è individuato quale unico porto di sbarco dell'intero circondario marittimo.

Al fine quindi di garantire la sicurezza degli operatori portuali per i lavori di carico e scarico da bordo a terra e viceversa, sarà cura della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Ente locale, individuare con adeguata segnaletica orizzontale e verticale, l'area all'interno della quale è severamente vietato il transito, la sosta e/o la fermata di qualsiasi veicolo secondo le disposizioni impartite al Titolo III del presente regolamento e porre in essere ogni apprestamento necessario atto a scongiurare il possibile verificarsi di danni a persone e/o cose durante lo svolgimento delle operazioni di cui sopra.

Le operazioni commerciali dovranno svolgersi, comunque, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ed al transito dei mezzi di soccorso nonché ostacolo o impedimento a concomitanti, simili e/o diverse operazioni poste in essere da altri utenti portuali.

DIVIETI

Art. 8

E' sempre vietato:

- a) effettuare la sosta, anche se all'ancora, al di fuori dei posti di ormeggio previsti;
- b) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- c) compiere operazioni commerciali in banchina lasciando in moto i motori e l'elica in movimento;
- d) ormeggiare lungo le banchine riservate alle operazioni di bunkeraggio, qualora non interessati alle stesse.

Nel porto di Maratea e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto per un raggio di mt. 300 sono vietati:

- a) le gare sportive effettuate con qualsiasi Unità a prescindere dalla propulsione;
- b) la pesca di qualunque genere, eccezione fatta per quella sportiva con n. 1 (una) canna o lenza a condizione che il pescatore sportivo abbia al seguito la "comunicazione" di cui al Decreto datato 06.12.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e svolga l'attività esclusivamente sul "Moletto interno", se gli spazi lo permettono e in condizioni di sicurezza per cose e/o persone, in un periodo compreso fra l'alba ed il tramonto;
- c) le immersioni in genere ad eccezione di quelle autorizzate dal Comando di Porto afferente esclusivamente palombari/sommozzatori regolarmente iscritti nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, ai sensi dell'articolo 204 e seguenti del D.P.R. 15.02.1952 n. 328 e del D.M. 13.01.1979, ovvero proveniente da altri Uffici purché muniti della prescritta autorizzazione da esibire contestualmente al libretto di ricognizione in corso di validità;
- d) la pesca subacquea;
- e) lo sci nautico;
- f) gli ormeggi e le soste in zone portuali non autorizzate;
- g) il paracadutismo ascensionale;
- h) la balneazione;
- i) surfing, windsurfing, kite-surfing e snorkelling.

Nelle acque portuali è, altresì, vietato:

- a) tenere per lungo tempo i motori accesi all'ormeggio, anche se trattasi di prove in banchina;
- b) effettuare pitturazione del fuori bordo;

- c) gettare in mare rifiuti di ogni genere e qualsiasi altro materiale inquinante;
- d) lavare le unità in genere con detersivi schiumosi o comunque non biodegradabili;
- e) qualsiasi attività pregiudizievole per la sicurezza della navigazione e portuale;
- f) ogni altra attività pericolosa per l'ambiente marino e per l'incolumità pubblica;
- g) sia a terra che in mare, è sempre vietato il lavaggio di qualsiasi rete da pesca;
- h) aprire all'ormeggio vele di qualunque genere e tipo.

Nel porto di Maratea:

- a) le unità devono ormeggiare, preferibilmente di prua, in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
- b) nel caso di ormeggio di punta le unità devono avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva; è vietato mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dal competente Ente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
- c) le unità devono avere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua, mantenendo, comunque, disattivati i radar;
- d) i conduttori/proprietari/possessori devono prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- e) i conduttori/proprietari/possessori devono tenere pennoni, gruette, reti, scialuppe d'appoggio, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità;
- f) i conduttori/proprietari/possessori devono evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- g) i conduttori/proprietari/possessori in caso di avverse condizioni devono provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- h) gli Armatori/Proprietari/Conduttori delle unità che effettuano trasporto passeggeri, durante le operazioni di imbarco/sbarco dovranno prodigarsi per porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per il transito pedonale;
- i) ai diportisti in transito temporaneo, è fatto comunque divieto di discesa a terra sul "Molo Nord" in quanto trattasi di banchina interdetta alle categorie non annoverabili nella fattispecie "operatori portuali". La discesa a terra è, invece, consentita all'altezza delle scalette ubicate sulla "Banchina di Riva" nei pressi della radice del "Molo Nord" utilizzando a tal fine i tender di bordo o altri piccoli mezzi nautici che non dovranno costituire intralcio alle operazioni di imbarco/sbarco.
- j) i diportisti che non si atterranno al suddetto divieto e faranno le operazioni di sbarco/imbarco da bordo sul "Molo Nord", oltre a violare il divieto di transito ai pedoni consentito solo agli autorizzati, si renderanno responsabili per qualsiasi danno che potrebbero subire in virtù delle precarie condizioni del molo stesso manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità;
- k) gli Armatori/Proprietari/Conduttori delle unità navali da traffico/passeggeri che intendono ormeggiare nel porto, devono fornire comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea entro le ore 12:00 del giorno precedente l'arrivo. L'Ufficio Circondariale Marittimo, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici assegna, prima del previsto arrivo, l'ormeggio;

- l) tutte le unità navali da traffico/passeggeri prima di entrare e uscire dal porto devono, comunque, richiedere, via radio VHF/Fm canale 16 (canale di lavoro 12), la conferma dell'ormeggio all'Ufficio circondariale marittimo di Maratea, comunicando il numero di passeggeri trasportati e il porto/approdo di provenienza e destinazione;
- m) i conduttori/proprietari/possessori delle unità navali da diporto in transito temporaneo devono prontamente comunicare (e comunque entro e non oltre un'ora dal termine delle operazioni), presso l'Autorità Marittima a mezzo di VHF, telefono o direttamente di persona, l'avvenuto ormeggio/disormeggio dell'unità in loro possesso;
- n) i Comandanti/Capibarca/Conduttori delle unità ormeggiate nel porto di Maratea dovranno assicurare la pronta reperibilità di una componente minima d'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre su semplice disposizione verbale, anche comunicate telefonicamente o a mezzo VHF/FM. E' fatto obbligo ai proprietari/possessori delle unità da diporto ormeggiate negli spazi non in concessione di comunicare all'atto dell'ormeggio presso questo Ufficio Circondariale Marittimo, per questioni di sicurezza portuale, nominativo e recapito telefonico di soggetto prontamente reperibile ad intervenire sul posto;
- o) le unità da pesca, adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso in conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti, devono rimanere armate (la posizione all'ormeggio di "unità in disarmo" viene autorizzata dal Comando di Porto solamente in casi eccezionali, esaminata la documentata istanza, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni con servizio di guardiania e reperibilità garantite);
- p) gli Armatori/Proprietari/Conduttori non devono effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale.

TITOLO II: ATTIVITA' IN AMBITO PORTUALE

BUNKERAGGIO

Il citato paragrafo non si applica alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di polizia che, per le operazioni di bunkeraggio, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, secondo propri regolamenti di servizio interni.

BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

AUTORIZZAZIONE

Art. 9

Per effettuare il bunkeraggio con autobotte il comandante/armatore/raccomandatario marittimo della nave da rifornire deve richiedere autorizzazione alla competente autorità marittima, utilizzando il fac-simile in **allegato 1**.

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 10

Il bunkeraggio alla nave a mezzo autobotte può avvenire nel porto di Maratea, presso la banchina "Molo Nord" compresa tra la 16^a e la 17^a bitta, qualora disponibile e non interessata da altre attività.

Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60°C.

Le operazioni devono essere eseguite:

- per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte;
- in assenza di avverse condizioni meteomarine, accompagnate da scariche atmosferiche;
- nelle ore diurne o notturne con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
- quando la nave da rifornire non compie operazioni commerciali;
- con l'autobotte sempre in banchina;
- alla presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio composto da un numero massimo di 3 persone e minimo di 2 ed assicurato da una squadra di Vigili del Fuoco, dotata di automezzo APS, o da personale dell'eventuale servizio di guardia ai fuochi, debitamente abilitato e munito di idonea motopompa antincendio barellabile, fornita di manichette aventi lunghezza adeguata, provviste di boccalini a pioggia ed in grado di erogare anche schiuma (solo se la banchina ove si intende effettuare il rifornimento è priva di impianto antincendio). Gli oneri relativi sono a carico della unità navale richiedente il servizio. Nel caso di bunkeraggio con autobotti o contenitori mobili di capacità superiore a 1.000 litri di prodotto, deve essere sempre presente un'autopompa serbatoio (APS) od un mezzo equivalente;
- nell'area interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una **zona di sicurezza**, delimitata da idonee **transenne, o mezzi simili**, ed estesa per almeno **20 (venti) metri** intorno all'autobotte od al distributore mobile, misurata dagli sporti dell'autobotte o del distributore; tale area deve essere collegata ad un **corridoio di sicurezza** (o fascia di penetrazione), tenuto sempre sgombro ed agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso;
- nella zona di sicurezza ed a bordo dell'unità navale **non** possono accedere **veicoli, natanti o persone estranee**, né essere eseguiti **lavori** di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;
- ai limiti della zona di sicurezza deve essere collocato un numero sufficiente di **cartelli** recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 per la **segnaletica di sicurezza**.

AUTOBOTTE RIFORNITRICE

Art. 11

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate ad operare nei porti del circondario marittimo di Maratea.

I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.

Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.

Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in **allegato 2** che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito quando richiesto al personale delle capitanerie di porto. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicando l'accaduto all'autorità marittima.

L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate per le vie brevi all'autorità marittima dal conducente dall'autobotte, anche tramite il raccomandatario marittimo della nave.

Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 06.11.2007, la società interessata deve comunicare all'autorità marittima, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società rifornitrice deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11, dello stesso decreto legislativo.

NAVE DA RIFORNIRE

Art. 12

Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il comandante della nave deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la check list in **allegato 3** che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito quando richiesto al personale delle capitanerie di porto.

Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il comandante della nave non deve iniziare le operazioni e, se già in corso, deve sospendere le stesse, comunicando l'accaduto all'autorità marittima.

Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 06.11.2007, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11, dello stesso decreto legislativo.

BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONI

Art. 13

Le operazioni di rifornimento delle unità navali, effettuate a mezzo di impianto di distribuzione fisso non necessitano di alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza ed antinquinamento prescritte.

Le operazioni di rifornimento degli **impianti di distribuzione fissi** esistenti in porto, effettuate a mezzo di **autobotti o contenitori mobili**, possono avvenire solo previa **comunicazione scritta di inizio attività** diretta alla locale Autorità Marittima e conforme al modello in **allegato 4**, firmata dal gestore dell'impianto che deve attestare di essere a conoscenza delle presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta comunicazione, che deve riportare il nominativo del responsabile delle operazioni (in mancanza si assume sia il gestore dell'impianto), deve essere redatta in doppia copia, di cui una da restituire al predetto responsabile dopo l'apposizione del visto da parte dell'Autorità Marittima. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del rifornimento, di cui almeno 6 lavorative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 14

Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C. I distributori automatici fissi, come definiti dal Decreto Legislativo n° 32 in data 11.02.1998, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte delle autobotti, devono essere eseguite:

- in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche;
- con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, e se artificiale l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

DISTRIBUTORE FISSO

Art. 15

L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi negli ambiti portuali, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima.

Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessionario, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 16.05.1996, e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n° 76 in data 20.01.1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute.

Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento,

come ad esempio: *“spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”*.

Il concessionario del distributore durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:

- impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
- mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n° 1 estintore a CO₂ da Kg. 5, n° 1 a polvere da Kg. 6 e n° 2 secchi di sabbia;
- mantenere, pronto all'uso panne/fogli oleoassorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
- delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta *“bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere”*;
- effettuare continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
- sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima;
- ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 06.11.2007, la società deve comunicare all'autorità marittima, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11, dello stesso decreto legislativo.

NAVE DA RIFORNIRE

Art. 16

Le unità navali devono mantenere i motori di propulsione spenti così anche ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.

Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.

Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.

Durante il rifornimento gli equipaggi dell'unità devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente l'autorità marittima di ogni problema verificatosi.

Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 06.11.2007, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11, dello stesso decreto legislativo.

A (1) _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di (2) _____
della nave _____ ormeggiata alla banchina _____
del porto di (3) _____,

CHIEDE

l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte della società (4) _____,
di tonn. (5) _____ di (6) _____ alla banchina _____ del
porto di _____ (3).

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con ordinanza n. **44-2018** in data **11.09.2018** di codesto Ufficio Circondariale Marittimo;
- di aver richiesto il servizio di sorveglianza da parte dei VV.F. di _____, ovvero della Soc. espletante il servizio integrativo antincendio _____;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo II del Regolamento e dell'ordinanza n. **44-2018** in data **11.09.2018** di codesto Ufficio Circondariale Marittimo.

_____, _____

Marca da Bollo

€. 16,00

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE N. _____/_____

VISTA: l'istanza sopra riportata;

VISTA: la propria ordinanza n. **44-2018** in data **11.09.2018**.

AUTORIZZA QUANTO SOPRA RICHiesto

_____, _____

(1) indicare l'autorità marittima competente;

(2) indicare se raccomandatario marittimo o armatore o comandante della nave;

(3) indicare il porto;

(4) indicare la società rifornitrice,

(5) indicare il quantitativo da rifornire;

(6) indicare il prodotto da rifornire

CHECK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____
autista dell'autobotte della società/Ditta _____,
dichiara di aver iniziato il bunkeraggio alla nave il giorno _____ alle
ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Maratea e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	aver verificato che le operazioni di bunkeraggio sono state regolarmente autorizzate dall'autorità marittima	NO ☐ SI ☐
3.	aver concordato con l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio della nave da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
4.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore	NO ☐ SI ☐
5.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge	NO ☐ SI ☐
7.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	NO ☐ SI ☐
8.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	NO ☐ SI ☐

_____, lì _____ ore _____

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO - NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____
comandante della nave _____, vista
l'autorizzazione al bunkeraggio n° _____ dell'autorità marittima, dichiara di
aver iniziato le operazioni il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Maratea e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	che l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni seguirà personalmente il bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle stesse ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio e antinquinamento	NO ☐ SI ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno	NO ☐ SI ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza	NO ☐ SI ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	NO ☐ SI ☐
7.	di aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica con l'autobotte	NO ☐ SI ☐
8.	che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore	NO ☐ SI ☐
9.	che le operazioni di bunkeraggio avverranno esclusivamente con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di nave traghetto	NO ☐ SI ☐
10.	di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza	NO ☐ SI ☐
11.	che durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave resteranno chiusi	NO ☐ SI ☐

_____, lì _____ ore _____

FIRMA

COMUNICAZIONE RIFORNIMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE FISSO

Ricevuta il _____
alle ore _____
(timbro e firma)

Al (1) _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Titolare della Ditta _____, **gestore dell'impianto fisso di distribuzione carburanti** ubicato nel porto di _____, presso la banchina _____;

COMUNICA

che il giorno _____, eseguirà operazioni di rifornimento dei depositi asserviti al predetto impianto fisso di distribuzione.

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento approvato con Ordinanza n. **44-2018** in data **11.09.2018** dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.

Allo scopo DICHIARA quanto segue:

- di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al regolamento sopra citato;
- che le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento dell'impianto sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all'uso;
- ubicazione e numero dei depositi asserviti all'impianto fisso di distribuzione da rifornire: _____;
- tipo di carburante: _____ - categ. DM 31.07.1934: _____;
- quantità di carburante (mc): _____;
- orari di previsto inizio (_____) ed ultimazione (_____) delle operazioni;
- targa ed estremi del libretto matricolare della cisterna impiegata per il rifornimento: targa: _____ - libr. matr. _____ - targa: _____ libr. matr. _____;
- assicurazione della cisterna impiegata per il rifornimento: (polizza n. _____ e compagnia assicuratrice _____);
- Nominativo e generalità del responsabile delle operazioni (se diverso dal gestore): _____.

_____, li _____

IL TITOLARE DELLA DITTA

(1) indicare l'autorità marittima competente.

LAVORI CON O SENZA FONTI TERMICHE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 17

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nella rada o nel porto di Maratea ed a terra, è regolato dalle presenti norme ed è effettuabile solo dopo apposito nulla osta dell'Autorità Marittima, ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

Le presenti norme si applicano anche alle navi ed unità in demolizione ed a quelle che abbiano trasportato merci pericolose purché degassificate e bonificate.

Il presente regolamento non si applica, invece, ai lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, che si eseguono a terra nell'ambito di cantieri appositamente autorizzati, attrezzati e presso le banchine affidate in concessione ovvero asservite/riservate a Ditte e Cantieri, anche con unità in acqua, o comunque date in consegna per l'esecuzione di lavori. Difatti, tali lavori devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere/Ditta.

LAVORI A BORDO CON USO DI FONTI TERMICHE CON LA NORMALE PROCEDURA

Art. 18

- a) Nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche, richiamate nei precedenti articoli, può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti, nell'ambito del porto di Maratea, senza il preventivo Nulla-Osta dell'Autorità Marittima, nel quale vengono indicate le misure che dovranno essere adottate ai fini della sicurezza.
- b) I lavori dovranno essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del "*Piano di Sicurezza*" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 271/99 e agli articoli 10 e 38 del Decreto Legislativo 272/99;
- c) Nell'ambito del porto di Maratea, l'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è ammesso presso tutte le banchine ed in rada, purché nel rispetto del presente regolamento e con le modalità che saranno di volta in volta specificate nel relativo Nulla-Osta;
- d) Il datore di lavoro, come definito dall'Articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo n° 272/1999 dovrà presentare, almeno con 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, istanza in carta legale, corredata del "certificato di gas free" rilasciato dal Consulente Chimico del Porto ovvero da professionista iscritto all'albo dei chimici ed il "piano dei lavori" da eseguirsi sull'unità, di cui copia dovrà essere sempre presente a bordo;
- e) L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza e dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto "Nulla Osta".
- f) Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori;
- g) Qualora i lavori di cui sopra si protraessero in ore notturne, dovrà essere richiesta una proroga alla validità del Nulla-Osta ricevuto in precedenza dall'Autorità Marittima;

- h) Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente - per la vigilanza in materia -, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza per le eventuali azioni di competenza.

OBBLIGHI DEI COMANDANTI DELLE NAVI

Art. 19

Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nel porto e nella rada del Porto di Maratea ed interessate dai lavori a bordo:

- a) mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento, per quanto possibile, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato; mantenere in efficienza e pronti all'uso gli estintori prescritti in base al tipo di unità.
- b) comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori.
- c) astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta dell'Autorità Marittima, lavori di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo, quando l'unità sia ormeggiata in porto.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 272/99, a spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 20

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave/unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- a) il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- b) la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
- c) la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;
- d) la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
- e) l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni indicate dal Chimico del porto e nel Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, le prescrizioni indicate dalla competente U.S.L. e/o dai Vigili del Fuoco;
- f) ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n° 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

ADEMPIMENTI E MISURE DA OSSERVARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Art. 21

Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Inoltre:

- a) le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore, dovranno essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere;
- b) in prossimità dei punti di lavoro, e qualora non espressamente indicato nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, dovrà essere prontamente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio:
 - un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;
 - un estintore a polvere da almeno 6 Kg;
 - una manichetta antincendio efficiente, pronta all'uso e dotata anche di boccalino a pioggia;
 - un contenitore d'acqua idoneo per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti;
- c) dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori;
- d) un'apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti;
- e) dovranno, comunque, essere sempre osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

MISURE DA OSSERVARSI NEL CORSO E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

Art. 22

Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto; è inoltre tassativamente vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere.

Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.

Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori dovrà essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree arre demaniali marittime eventualmente interessate dovranno essere rimesse in pristino stato.

PRESCRIZIONI E DIVIETI VARI

Art. 23

E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità, come previsto dall' articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo n. 272/99;

Non è consentito l'uso, per l'effettuazione di lavori che richiedano fonti termiche, di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.

Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte di efficienza.

Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.

Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.

È proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole e/o contenitori di sostanze infiammabili senza adeguata sorveglianza.

Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola e/o contenitori di sostanze infiammabili; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola e/o contenitori di sostanze infiammabili dovranno essere collocati al di fuori dell'unità stessa.

Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di essa dovrà altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso.

Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. Tale valvola dovrà essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno dieci metri dal cannello di acetilene.

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve sostituire gli estintori idrici o a schiuma, di prevista sistemazione presso l'operatore, con estintori a polvere secca o ad anidride carbonica.

Le pinze porta-elettrodi dovranno essere di tipo isolato, debitamente omologate e munite del marchio di qualità. Un interruttore per ciascuna pinza dovrà essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.

Allo scopo di prevenire gli incendi è vietato:

- a) gettare o scaricare nelle acque del porto di Maratea, ovvero gettare sulle aree a terra qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque atto a provocare incendi;
- b) accendere fiamme od attivare qualsiasi altra forma di accensione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o

alimentare la combustione.

- c) Eseguire lavori in genere a bordo di navi o galleggianti adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, allo stato liquido, solido o gassoso, salvo casi di riconosciuta necessità ed urgenza, sentita l'Autorità Marittima.

LAVORI A BORDO DI UNITÀ IN DISARMO - CAMBIO DEL COMANDANTE

Art. 24

Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla-Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, dovrà essere preventivamente controfirmata, per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che dovrà inoltre provvedere a comunicare immediatamente il proprio nominativo all'Autorità Marittima.

LAVORI DA ESEGUIRE CON L'IMPIEGO DI FONTI TERMICHE, CUI È POSSIBILE RILASCIARE IL NULLA-OSTA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

Art. 25

La procedura semplificata per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 272/1999, può applicarsi esclusivamente alle seguenti tipologie di lavori denominati di "lieve entità" :

- a) I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave sono quelli riferiti a:
- Guardacorpi;
 - Scalette per l'accesso ai ponti;
 - Salpancore;
 - Strutture di supporto delle luci della nave;
 - Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza;
 - Passacavi;
 - Bottazzi;
 - Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
 - Serbatoio d'acqua in coperta;
 - Sfoghi d'aria in coperta;
 - Specchio di poppa all'esterno;
 - Rampa locale garage;
 - Rizzaggio merci e materiali in coperta;
- b) I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le Unità da pesca:
- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - Rivestimento opera morta;
 - Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - Rivestimento della prua;
 - Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
 - Sostituzione albero di prua;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Saldatura occhi su opera morta;

- Montaggio e/o riparazione bighi;
- Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- Sostituzione scivolo;
- Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
- Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
- Lavori ai servizi igienici;
- Lavori al salpancore;
- Lavori alle scalette in coperta;
- Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell' unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 272/1999, nonché nel rispetto delle norme di cui al titolo VI - capo IV - del D.P.R. n. 547/1955. Tali operazioni non dovranno essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, NON potrà applicarsi la procedura semplificata e standardizzata pertanto, per tali tipi di lavori, dovranno essere richiesti i pareri agli organi competenti e si dovrà seguire la normale procedura di cui all'articolo 18 e seguenti.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

Art. 26

Gli interessati al rilascio del *"nulla osta"* con procedura semplificata e standardizzata devono presentare alla locale Autorità Marittima, almeno con 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza in carta semplice, con allegata n° 1 (una) marca da bollo da € 16,00, nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. A tale istanza dovrà essere allegato il *"Documento di Sicurezza"* della Ditta/Impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto *"documento di sicurezza"* redatto conformemente all'articolo 38 del decreto legislativo n. 272/99.

Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata del certificato di *"Non pericolosità"*, rilasciati dal Chimico del Porto.

Il rilascio del Nulla Osta, con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di *"lieve entità"*, a bordo delle unità ormeggiate nel porto di Maratea, prevede che all'Autorità Marittima sia presentata, la seguente documentazione :

- dichiarazione dell'armatore/comandante dell'unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a *"minore entità"*;
- piano di lavoro e di prevenzione del *"datore di lavoro"*;
- documento di sicurezza della ditta/impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento di sicurezza.
- *"certificato di non pericolosità"* del Consulente del Chimico del Porto e dichiarazione che il lavoro da eseguire rientra nella fattispecie considerata di *"lieve entità"*.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal *"datore di lavoro"*, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 272/99, come di seguito specificato:

- il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- Qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'Armatore o il Comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il *"Documento di sicurezza"*, così come previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999.

L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Locale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto Nulla-Osta. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla-Osta.

Copia del nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente - per la vigilanza sanitaria in materia, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

IMMERSIONI SUBACQUEE

IMMERSIONI IN AMBITO PORTUALE

Art. 27

Coloro che intendano effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque del porto di Maratea, o nelle immediate adiacenze, devono essere iscritti nel registro ex articolo 68 Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ovvero titolari di concessione demaniale, ovvero ditta in regola con la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'ordinanza 04/2014 del 27.03.2014 di questo Comando, e utilizzare esclusivamente sommozzatori e/o palombari in servizio locale, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Autorità Marittime ed avente il libretto di ricognizione e visita medica in corso di validità.

AUTORIZZAZIONE

Art. 28

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali e nelle immediate adiacenze la ditta incaricata deve individuare un responsabile delle operazioni, a cura del quale deve essere presentata, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, la domanda di autorizzazione all'effettuazione della/delle immersioni. La domanda, in bollo vigente, deve essere presentata utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza (**Allegato 5**).

E' vietato effettuare immersioni subacquee in acque portuali sia a scopo sportivo e ricreativo, che a fini didattico scientifici. E', altresì, vietata la pesca sportiva subacquea all'interno delle ostruzioni portuali e all'interno del canale di accesso al porto di Maratea.

RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

Art. 29

Il responsabile delle operazioni, il quale deve essere anch'esso un sommozzatore/palombaro in servizio locale, iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Marittime ed avente il libretto di ricognizione in corso di validità, ha la direzione delle operazioni e assiste in loco gli operatori per tutta la durata della/delle immersioni.

Egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 30 e deve assicurare che:

- le operazioni subacquee siano eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro;
- tutti gli operatori impiegati siano iscritti negli appositi registri tenuti dalle Autorità Marittime;
- tutti gli operatori impiegati siano coperti da idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
- tutti gli operatori impegnati siano in possesso di un valido certificato d'idoneità all'attività subacquea rilasciato da un medico, che esercita la professione presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di frontiera;

- l'equipaggiamento individuale di ciascun operatore subacqueo sia conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo e idoneo al tipo di lavoro da eseguire;
- tutti gli operatori impegnati siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- ciascun operatore sia stato debitamente informato circa il programma lavori, lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione.

OBBLIGHI Art. 30

Il responsabile delle operazioni deve dare preventiva comunicazione dell'inizio delle operazioni alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea ed al comandante della nave (in caso di lavori sotto bordo) ed il termine degli stessi.

Sul luogo di svolgimento delle immersioni deve essere presente un'unità appoggio con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio. In caso di lavori in prossimità della banchina, tale unità può essere sostituita da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e personale.

L'unità d'appoggio deve mostrare il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n°1085 "Colreg 1972" e deve essere munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, per assicurare un contatto con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.

L'unità e/o il mezzo di terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre il quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

Sul luogo di svolgimento delle immersioni deve essere presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall'unità/automezzo di appoggio.

Gli operatori subacquei devono essere costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie.

La/le immersioni devono essere sospese in caso di condimeteo avverse che ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori e, comunque, su disposizione dell'Autorità Marittima.

CAMERA IPERBARICA Art. 31

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 metri, deve essere presente nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso. In alternativa deve

essere prevista la possibilità di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di struttura.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

COMPOSIZIONE SQUADRA MINIMA

Art. 32

Oltre al/ai sommozzatore-i/palombaro/i in immersione, deve essere presente sull'unità appoggio (o a terra, in caso di lavori in prossimità di banchina) almeno un altro sommozzatore e/o palombaro in servizio locale, iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Marittime ed avente il libretto di ricognizione in corso di validità, in standby, equipaggiato con le dotazioni previste a seconda dell'abilitazione conseguita, pronto ad intervenire in caso d'emergenza.

Tale deve essere considerata la composizione minima della squadra impegnata in lavori subacquei di qualunque tipo.

IMMERSIONE NELLE ACQUE MARITTIME NON PORTUALI

Art. 33

Coloro che intendano effettuare lavori marittimi che comportino impegno di operatori subacquei nelle acque del Circondario marittimo di Maratea, al di fuori dello specchio acqueo portuale e delle immediate adiacenze, devono essere, comunque, autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, e devono utilizzare esclusivamente personale subacqueo (palombari e/o sommozzatori) in possesso dei requisiti e rispettando le prescrizioni citate ai precedenti articoli.

BREVI IMMERSIONI NELLE ACQUE MARITTIME PORTUALI PER RECUPERO OGGETTISTICA DI DIPORTISTI E DISINCAGLIO ANCORE

Art. 34

Il personale individuato di cui all'art. 27 può, per le sole finalità di brevi immersioni (comunque inferiori ai 30 minuti) nelle acque marittime portuali ed al solo fine di recupero oggettistica di diportisti, disincaglio ancore, cime incattivate su eliche, posizionamento di cime ai pontili dettate da circostanze di urgenza, dettate dall'impellenza del caso ed al fine di non compromettere la sicurezza dei diportisti e della sicurezza della navigazione del porto nonché snellire le tempistiche richieste per le pratiche amministrative, optare di presentare la domanda di cui all'art. 28, al fine di regolarizzazione, al termine dell'intervento.

Resta comunque impregiudicato il rispetto delle norme dettate all'art. 29 e all'art. 30, nonché l'obbligo di comunicazione delle finalità, luogo, nominativi di personale, orario di inizio e fine intervento nell'immediatezza all'Autorità Marittima di Maratea, con dichiarazione di obbligo di presentare la domanda di cui all'art. 28, al fine di regolarizzazione, al termine dell'intervento e comunque entro e non oltre la giornata dell'effettuazione dello stesso.

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Maratea

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque del porto di Maratea.

Il sottoscritto Nato a Residente in..... Via..... (cellulare.....) nominato Responsabile delle operazioni (**atto allegato in copia**) per l'effettuazione di lavori in immersione, da parte della Società con sede in via, iscritta al n. del Registro ex art. 68 Cod. nav. tenuto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, ovvero titolari di concessione demaniale, ovvero ditta in regola con la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'ordinanza 04/2014 del 27.03.2014 di questo Comando, incaricata dell'esecuzione dei lavori di seguito indicati

CHIEDE

L'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impegno di sommozzatori/palombari:

1. **Committente lavori** (indicare dati societari):

2. **Data e luogo dei lavori:**

3. **Descrizione dell'attività** (tipo di lavoro da eseguire, attrezzature/mezzi da impiegare, massima profondità di immersione):

4. **Sommozzatori/palombari da impiegare** (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione, scadenza visita medica annuale):

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

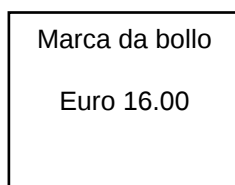
A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- Le operazioni subacquee saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro:
- Tutti gli operatori da impiegare sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, ovvero provvisti di apposita autorizzazione ad operare in altri porti rilasciata dall'Autorità marittima del porto d'iscrizione.
- Tutti gli operatori da impiegare sono coperti da idonea **polizza assicurativa** estesa anche ai danni a terzi;
- Tutti gli operatori da impiegare sono in possesso di un valido **certificato d'idoneità all'attività subacquea** rilasciato da un medico specializzato in medicina iperbarica.

- l'equipaggiato individuale di ciascun operatore subacqueo è conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo e idoneo al tipo di lavoro da eseguire;
- Tutti gli operatori da impiegare sono competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- Sul luogo di svolgimento delle immersioni (tranne in caso di lavori in prossimità della banchina) sarà presente **un'unità appoggio** con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio munita di apparato radio VHF;
- Sul luogo di svolgimento delle immersioni (tranne in caso di lavori in prossimità della banchina) sarà presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato.
- Gli operatori subacquei saranno costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie.
- Ciascun operatore sarà debitamente informato circa il programma lavori, lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione.
- Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno assistiti dal sottoscritto e da un altro operatore in standby;
- Prima dell'inizio delle operazioni ed al termine delle stesse verrà data comunicazione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea;
- Verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- Di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 44/2018 in data 11.09.2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.

E allega il relativo Piano di sicurezza (quando previsto ex art. 35 D. Lgs. 272/99).

Maratea, _____



Il richiedente

RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI

Art. 35

Nelle more dell'affidamento del servizio da parte del competente organo regionale e della successiva revisione ed approvazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali di cui al D. Lgs. 182/2003, le unità da lavoro, ogni concessionario e l'Amministrazione Civica, per tutte le aree non in concessione, dovranno provvedere alla corretta applicazione delle normative sulle modalità di gestione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), del D. Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii. e alla regolarità delle procedure di smaltimento degli olii, filtri, batterie, lampade esauste, reti e cavi in ambito portuale, anche mediante la tracciabilità dei rifiuti con formulari F.I.R., da esibire ad ogni richiesta e controllo dell'Autorità Marittima.

TITOLO III: ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA

CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 36

Nell'ambito portuale di Maratea, nelle aree portuali a terra, definite ed individuate in via Racia e via delle Capitanerie di Porto, la circolazione stradale è disciplinata ai sensi del Codice della strada; la circolazione stradale nell'area operativa di cui alla Banchina di Riva e di cui al Molo Nord è disciplinata ai sensi del Codice della Navigazione.

Le predette aree dovranno essere individuate, a cura dei concessionari e della Regione, che si rapporterà a tal fine con l'Amministrazione Civica di Maratea, con una striscia di colore bianca che delimiti, in maniera chiara ed inequivocabile, le aree destinate alle operazioni in parola, dalla carreggiata stradale.

Sarà cura dei concessionari e della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione Civica di Maratea, delimitare mediante posizionamento di idonee barriere fisiche intervallate tra loro ed idonea segnaletica orizzontale e verticale a metri 1,5 dal ciglio banchina, al fine di impedire la caduta in mare di conducenti ed autoveicoli, sulla banchina di Riva e sul Molo Nord.

In aggiunta, i concessionari e la Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione Civica di Maratea, potranno apporre idonei apprestamenti (cordoli, fioriere o simili), che contribuiscano a creare un ostacolo fisico e visivo al fine di preallertare o impedire ai conducenti degli autoveicoli accidentali cadute in acqua.

Parimenti, sarà cura dei concessionari e della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione Civica di Maratea, posizionare un congruo numero di cartelli indicanti:

- l'ingresso in area portuale riservato alle sole persone ed autoveicoli autorizzati;
- il pericolo di caduta in mare a causa del ciglio banchinato privo di protezione;
- il limite di velocità da tenersi in tutta l'area portuale, fissato in 30 km/h;
- divieti di sosta e fermata lungo le banchine e fuori dalle aree predisposte;
- divieto di sosta a meno di 5 metri dai distributori di carburante;

la fascia di rispetto da riservare alle operazioni di ormeggio/disormeggio.

Sarà sempre cura dei concessionari e della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione Civica di Maratea, predisporre tutta la segnaletica orizzontale necessaria alla regolamentazione del traffico veicolare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 37

1. Ai fini della presente materia, l'ambito portuale di Maratea è compreso tra la linea che delimita il confine tra pubblico demanio marittimo e proprietà privata.

2. Il presente titolo disciplina l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli in genere nonché la circolazione e la sosta dei pedoni nell'area portuale di Maratea.

3. Nell'ambito del porto la "Banchina di Riva" ed il "Molo Nord" sono considerate aree operative, pertanto, soggette alla disciplina del Codice della Navigazione.

Le successive aree, meglio individuate nei seguenti articoli, destinate alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, rientrano nella previsione del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e, in qualità di strade aperte all'uso pubblico, rimangono assoggettate alla disciplina prevista dal nuovo Codice della Strada, eccetto quelle poste ai lati dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea delimitate da striscia gialla continua e paletti con catena per il quale vige il Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme generali vigenti in

materia.

4. Rimangono in vigore i singoli provvedimenti interdittivi delle aree portuali emanati dall'Ufficio circondariale marittimo.

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NEL PORTO DI MARATEA

Art. 38

1. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale **ad esclusione di:**

- a) scogliere di protezione alla struttura portuale;
- b) muraglioni dei moli di sopraflutto e sottoflutto;
- c) aree destinate a parcheggio veicoli e/o deposito merci;
- d) aree in concessione per attività di cantiere navale;
- e) zone di rispetto dei pubblici scivoli di alaggio e varo unità;
- f) sulla banchina denominata "Molo Nord";
- g) zone interdette dall'Autorità Marittima e/o precluse a tutti i pedoni per particolari situazioni contingenti.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente **comma 1, lettera f)**, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività marittime e portuali, è consentito l'accesso pedonale ai soli "operatori portuali", limitatamente alle esigenze inerenti la propria attività e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa.

Gli operatori portuali, oltre ad assumersi la responsabilità civile e/o penale per eventuali danni fisici subiti e, contestualmente, a manlevare il Comando di Porto da ogni nesso di causalità riferibile all'eventuale evento dannoso, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ad 1,5 metri dal ciglio di banchina e prestare comunque la massima attenzione alla presenza di fessurazione tra i basolati evitando qualsiasi operazione nel predetto tratto.

3. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere, mantenendosi lungo i percorsi esistenti e, comunque, a debita distanza dai cigli di banchina, corrimano, parapetti, sbarre, cancelli, dalle corsie destinate ai veicoli. Inoltre, i pedoni devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli/impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto. È vietato sedersi o scavalcare i corrimano, parapetti, sbarre, cancelli, bitte, gradini, cigli di banchina, nonché avvicinarsi ai segnalamenti marittimi. I pedoni minori di anni 14 devono essere accompagnati da una persona adulta.

4. L'accesso, la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree/pontili in concessione, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri dalle navi.

5. L'accesso la circolazione e la sosta pedonale nelle aree non in concessione, destinate all'imbarco e sbarco dalle unità navali di passeggeri, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore/proprietario/conduuttore dell'unità navale interessata. Gli armatori/proprietari/conduuttori delle stesse unità dovranno adoperarsi nel concreto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per il transito pedonale dei passeggeri in sicurezza.

6. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine, ovvero in ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i pedoni devono prestare la massima attenzione e prudenza, mantenendosi a sicura distanza dai cigli di banchina e dai parapetti.

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE NEL PORTO DI MARATEA

Art. 39

1. Nell'ambito del porto di Maratea è consentita la circolazione dei veicoli, a velocità non superiore ai 20 Km/h, esclusivamente sulla strada retrostante e parallela la "Banchina di Riva", denominata Via delle Capitanerie di porto, e sulla rampa stradale che collega la predetta strada con la soprastante strada provinciale.

La circolazione sulla strada parallela alla "Banchina di Riva", denominata Via delle Capitanerie di Porto, è a senso unico.

2. In deroga a quanto previsto dal suindicato comma, è consentita la circolazione e la fermata/sosta di veicoli sulla banchina del "Molo Nord" (area operativa) ai soli "operatori portuali", che effettuano attività commerciale connessa al mare (pescatori professionali, cantieri nautici, trasporto prodotti ittici, ecc.), per esigenze inerenti la propria attività e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa. I proprietari di questi ultimi veicoli possono inoltrare apposita istanza (allegato 6), indicando il tipo di veicolo, proprietario, targa, il motivo della richiesta e comunque qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria da questa Autorità Marittima per consentire l'accesso in porto.

I veicoli devono procedere alla minima velocità possibile (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, i finestrini aperti, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio banchina.

Resta inteso che l'accesso sul "Molo Nord" è sempre consentito ai mezzi della Guardia Costiera nonché, in caso di emergenza e soccorso, ai mezzi delle Forze dell'Ordine e degli Enti Territoriali competenti.

3. Su porzione della banchina del "Molo Nord" (area operativa) insiste un'area in concessione per l'alaggio, varo e la sosta di unità navali tirate a secco e, pertanto, è fatto obbligo al concessionario, fermo restando il "disciplinare" dell'atto concessorio, di:

- a) transennare con recinzione mobile l'area interessata alle operazioni;
- b) vigilare affinché persone estranee non accedano nell'area predetta;
- c) utilizzare mezzi di sollevamento in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e nei limiti e con le modalità previste dai libretti di utilizzo e di collaudo e revisione annuale dei carichi;
- d) dotare i mezzi di sollevamento di segnalatori acustici e luminosi da attivarsi quando i predetti mezzi sono in funzione;
- e) assicurare una efficace illuminazione dell'area;
- f) assicurare la perfetta stabilità delle unità tirate a secco mediante puntelli;
- g) non far sostare e/o transitare al di sotto di carichi sospesi nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento;
- h) al termine delle operazioni di alaggio e varo i mezzi di sollevamento eventualmente impiegati devono essere lasciati in posizione di riposo e senza carichi sospesi.

4. E' assolutamente vietata la fermata e la sosta antistante la sbarra mobile posta all'ingresso del "Molo Nord".

5. Sul tratto stradale parallelo ed antistante la "Banchina di Riva", denominato Via delle Capitanerie di porto, lungo il lato destro del senso di marcia, sono istituiti n. 3 stalli dedicati agli autoveicoli asserviti alle persone diversamente abili, appositamente contrassegnati con segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo.

La sosta dei motocicli sul lato destro è consentita in corrispondenza degli stalli ad essi riservati e contraddistinti da segnaletica verticale ed orizzontale di colore bianco.

La sosta degli autoveicoli è consentita sul lato destro.

6. Il lato sinistro del senso unico di marcia del tratto stradale parallelo ed antistante la "banchina di Riva" denominato Via delle Capitanerie di porto, è riservato unicamente:

- a) ai veicoli di servizio della Guardia Costiera di Maratea;
- b) ai veicoli di proprietà del personale effettivo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea;
- c) ai veicoli di servizio delle altre Forze di Polizia;
- d) ai veicoli autorizzati dall'Autorità Marittima.

A seguire, i posti sul lato sinistro di Via delle Capitanerie di Porto, subito prima della c.d. Piazzetta del porto, sono riservati ai cicli e motocicli. Gli stessi possono sostare solo all'interno degli appositi spazi delimitati ed indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

7. Il tratto finale di strada di cui al primo comma, lato destro, è destinato al pubblico alaggio e varo di unità navali su carrello. La predetta area ed il relativo antistante specchio acqueo devono essere lasciati sgomberi al fine di consentire il libero svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di unità navali a mezzo di carrello. Coloro che intendono utilizzare l'area in questione per il compimento delle operazioni dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario per il compimento delle operazioni stesse, al termine di dette operazioni l'autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati in modo da non intralciare il traffico veicolare e le attività che vi si svolgono.

8. Nel tratto finale di via delle Capitanerie di Porto, ovvero dal termine della curvatura della stessa via, antistante la piazzetta del Porto, e il corrispondente inizio della rampa stradale che collega la predetta strada con la soprastante strada provinciale, lato destro, sono riservati due stalli agli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente/taxi, contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e da relativa cartellonistica.

9. E' vietata la sosta dei motocicli ed autoveicoli, su Via delle Capitanerie di Porto, in ogni altra area non regolamentata nei commi 5,6,7,8 del presente articolo.

UTILIZZO DELLE AREE PORTUALI

Art. 40

1. I conducenti dei veicoli all'interno del porto di Maratea devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale, ed in particolare:

- a) possono accedere in ambito portuale circolando alla velocità massima di 20 Km orari;
- b) prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale;
- c) evitare gli ostacoli o impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto;
- d) sostare senza intralciare il libero transito di altri veicoli ovvero lo svolgimento di attività;
- e) procedere con la massima prudenza e con gli anabbaglianti accesi mantenendosi a distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine;
- f) è fatto divieto a qualsiasi veicolo di avvicinarsi a meno di 3 m (tre metri) dal ciglio delle banchine portuali;
- g) è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli eventuali autorizzati, transitare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi, comunque ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta).

2. È, altresì, obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche ed allo stato della strada, e di ogni circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

ACCESSO IN PORTO DI MEZZI ECCEZIONALI

Art. 41

L'accesso alla banchina denominata "molo nord" deve essere preventivamente autorizzata dal Comando di porto e sarà garantita solamente a quei mezzi impegnati in attività connesse a quelle portuali (ad esempio mezzi del Comune di Maratea che ritirano i rifiuti domestici, mezzi della Ditta autorizzata al ritiro dei rifiuti speciali di bordo, mezzi dell'Acquedotto Lucano, mezzi che effettuano bunkeraggio al distributore portuale, ecc.).

NORME DI PRUDENZA

Art. 42

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima e gestione dei porti; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'Amministrazione Marittima è da ritenersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.

2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli nell'ambito portuale stesso.

SEGNALETICA ORIZZONTALE E CARTELLONISTICA VERTICALE

Art. 43

Sarà cura della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione civica di Maratea, predisporre e collocare in ambito portuale, ove mancante, apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente Regolamento ed alla vigente normativa prevista dal nuovo Codice della Strada.

Sarà cura della Regione, che avrà cura di rapportarsi a tal fine con l'Amministrazione civica di Maratea, provvedere a collocare parallelamente al ciglio banchina del "Molo Nord" e della "Banchina di Riva", ad una distanza di 1,5 metri un sistema fisico di protezione (linea gialla continua zigrinata) per contrastare la caduta accidentale di veicoli e persone nello specchio acqueo, nonché provvedere a predisporre e collocare la dovuta segnaletica verticale indicante il pericolo.

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Maratea

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____, tel. _____
(Codice Fiscale _____) in qualità di _____

CHIEDE

Ai sensi dell'Ordinanza n. _____ in data _____ di codesto Ufficio, il rilascio della seguente autorizzazione:

- ☐ accesso veicolare negli spazi destinati agli operatori portuali (Molo Nord)
- ☐ dei sottoelencati veicoli in disponibilità del sottoscritto ovvero di persone dipendenti della ditta/nave/motopesca/titolare della concessione n. _____

TIPO VEICOLO	TARGA	PROPRIETARIO

Al fine del rilascio della precedente autorizzazione allega alla presente:

- ☐ copia del rilascio titolo concessorio, e relativo versamento di avvenuto pagamento, in corso di validità (1 gennaio – 31 dicembre dell'anno corrente);
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dell'autorizzazione n° _____/_____, ai sensi ex articolo 68 Codice della Navigazione così come disciplinato dall'ordinanza _____ della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

- ☐ di essere Comandante/Armatore dell'Unità iscritta al numero _____ dei RR.NN.MM. & GG. di _____ ovvero di aver presentato istanza per la dichiarazione di porto base in data _____ e quindi di svolgere la propria attività lavorativa a bordo della summenzionata unità ormeggiata nel Porto di Maratea e più precisamente tra la bitta n. _____ e la bitta n. _____;

- ☐ di essere utente portuale che svolge la propria attività lavorativa di carattere stabile e quotidiana (nel settore pesca e del turismo) a bordo dell'unità _____;

☐ dichiaro, altresì di essere a conoscenza che l'inosservanza reiterata delle norme sopramenzionate comporta l'automatico ritiro o disattivazione del pass, sia esso temporaneo o permanente, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche per le vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.-

Maratea, lì _____

IL RICHIEDENTE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MARATEA

Allegato "A" all'Ordinanza n° 44/2018 emessa in data 11.09.2018

